

1

2

3

5

1

4

5

9

20

23

26	volontari associati:	
27	a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e suc-	
28	cessive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
29	b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,	
30	anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
31	interesse generale di cui al presente art.;	
32	c) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, co. 5, della legge 6 agosto 1990,	
33	n. 223, e successive modificazioni;	
34	d) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;	
35	e) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;	
36	f) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone	
37	di cui all'art. 2, co. 4, del d. lg. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art.	
38	1, co. 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;	
39	g) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto	
40	2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone	
41	svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.	
42	L'Associazione, in particolare, persegue le suddette attività di interesse generale mediante: la gestione	
43	di asili nido e di scuole di ogni ordine e grado, anche di musica; l'assistenza sociale e la beneficenza, anche	
44	attraverso la distribuzione di alimenti (banco alimentare o altre iniziative simili) e vestiario alle famiglie biso-	
45	gnose; l'apertura di case di riposo per anziani e per il recupero dei tossicodipendenti ed emarginati in ge-	
46	nerie, l'assistenza ai carcerati, l'organizzazione di tavole rotonde, conferenze, convegni, concerti e spetta-	
47	coli, gestione di librerie, viaggi e gite d'istruzione, organizzazione o partecipazione a fiere e mostre; la	
48	solidarietà sociale finalizzata alla cessione di beni e prestazioni di servizi in adempimento delle attività di	
49	cui allo statuto nei settori dell'assistenza sanitaria, della protezione civile, dell'istruzione, della formazione,	
50	dello sport dilettantistico, della promozione della cultura, dell'arte e della tutela dei diritti civili a favore di	

51	soggetti "svantaggiati" in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali ovvero familiari, etni-	
52	che, nonché nei confronti degli associati o partecipanti in stato di effettiva necessità: disabili fisici e psichici	
53	affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani	
54	non autosufficienti in condizioni di disagio economico, minori abbandonati, orfani ovvero che si trovano in	
55	situazioni di disadattamento o di devianza, profughi, immigrati non ambientati, "case famiglia", centri diurni,	
56	corsi di formazione e di volontariato, adozione a distanza, mercatini, soccorso umanitario ed assistenza	
57	nell'emergenza di qualunque natura o causa.	
58	3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da	
59	quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime se-	
60	condo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita	
61	delibera dell'Assemblea.	
62	4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni,	
63	lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e	
64	nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
65	5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti	
66	alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare	
67	della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri	
68	enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.	
69	Art. 4 - Associati	
70	1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui	
71	all'art. precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze	
72	e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo	
73	Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.	
74	2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su do-	
75	manda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione	

76	annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di cono-	
77	scere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle delibera-	
78	zioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo	
79	criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La	
80	deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Diret-	
81	tivo, nel libro degli associati.	
82	3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60	
83	(sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 (ses-	
84	santa) giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
85	la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.	
86	4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita	
87	della qualifica di associato.	
88	Art. 5 - Diritti e doveri degli associati	
89	1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.	
90	2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la	
91	facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione	
92	scritta inviata all'Associazione.	
93	3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consul-	
94	tare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione e di partecipare alle	
95	assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega,	
96	di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.	
97	4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi	
98	dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.	
99	5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la	
100	realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente	

126	essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.	
127	Art. 7 - Organi dell'Associazione	
128	1. Gli organi dell'Associazione sono:	
129	a) L'Assemblea degli Associati;	
130	b) Il Consiglio Direttivo;	
131	c) Il Presidente dell'Associazione;	
132	d) L'Organo di controllo (eventuale).	
133	2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno una durata di 5 (cinque) anni.	
134	Art. 8 - Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati	
135	1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.	
136	2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati,	
137	a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa	
138	annuale.	
139	3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono, inoltre, farsi rappresentare, mediante delega	
140	scritta, da altri associati ed ogni associato può ricevere, al massimo, una sola delega.	
141	4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:	
142	- Delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;	
143	- Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;	
144	- Deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;	
145	- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, nonché dell'eventuale Organo	
146	di controllo;	
147	- Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di	
148	responsabilità nei loro confronti;	
149	- Deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di am-	
150	missione, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;	

151	- Deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi	
152	dell'art. 6 del presente Statuto;	
153	- Deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.	
154	L'Assemblea ha, inoltre, il compito di:	
155	- Deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;	
156	- Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.	
157	5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli	
158	associati.	
159	Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati	
160	1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente dell'Associa-	
161	zione, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio	
162	Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ne faccia espressa	
163	richiesta motivata per iscritto almeno 1/3 (un terzo) degli associati. In tale caso il Presidente dell'Associa-	
164	zione deve provvedere alla convocazione della stessa entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richie-	
165	sta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.	
166	2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi	
167	almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assi-	
168	curare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. Inoltre, il Presidente dell'Associazione	
169	potrà, a sua insindacabile scelta, convocare l'Assemblea anche in modalità "videoconferenza", cioè me-	
170	diante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del	
171	diritto di voto da parte di tutti gli associati, pur senza la loro presenza fisica nel luogo stabilito nell'avviso di	
172	convocazione e senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente dell'Assemblea ed il	
173	Segretario. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, non-	
174	ché l'elenco delle materie da trattare. Nel caso di adunanza telematica, l'avviso di convocazione deve spe-	
175	cificare che la seduta avverrà tramite strumenti telematici, indicando la piattaforma elettronica sulla quale	

176	si terrà la riunione, nonché le modalità operative di partecipazione.	
177	Art. 10 - Validità dell'Assemblea degli Associati	
178	1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in sua mancanza, l'Assemblea è	
179	presieduta dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.	
180	2. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di	
181	intervento all'Assemblea, mentre al Segretario di redigere il relativo verbale.	
182	3. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente ovvero rappresen-	
183	tata almeno la metà più uno (50%+1) degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente	
184	costituita qualunque sia il numero degli as-sociati intervenuti o rappresentati.	
185	4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel	
186	conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie	
187	dell'Associazione sono necessarie la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di	
188	almeno 2/3 (due terzi) degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione	
189	o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato	
190	con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.	
191	5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dai verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea	
192	e dal Segretario. Ogni associato ha il diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.	
193	6. Per la validità della riunione in "videoconferenza" restano fermi i requisiti di validità richiesti per le	
194	riunioni in presenza, fatte salve le particolari disposizioni qui di seguito meglio indicate:	
195	- L'Assemblea convocata in via telematica deve essere sempre presieduta dal Presidente, coadiuvato	
196	dal Segretario. Preliminarmente allo svolgimento dell'Assemblea, il Presidente deve verificare la validità	
197	della convocazione, la sussistenza del quorum costitutivo e provvedere all'identificazione dei partecipanti.	
198	A tale ultimo scopo sarà verificata l'identità del partecipante per conoscenza diretta e personale, mediante	
199	l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità oppure mediante dichiarazione verbale	
200	sostitutiva dell'atto di notorietà da rendersi ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e con le	
8		

201	sanzioni penali ai sensi del successivo art. 76 per le ipotesi di falsità, nonché di responsabilità per gli even-	
202	tuali danni provocati. In caso di delega scritta la stessa dovrà essere esibita dal delegato, il quale, entro i	
203	successivi 2 (due) giorni, dovrà trasmetterla al Presidente dell'Assemblea, anche in via telematica;	
204	- Nell'ipotesi in cui sussista l'impossibilità del collegamento telematico fin dall'inizio della riunione e non	
205	vi sia la possibilità di riattivarlo in tempi congrui, l'Assemblea non può costituirsi validamente ed è neces-	
206	sario procedere alla sua riconvocazione, salvo che si tratti di Assemblea di prima convocazione e nell'avviso	
207	sia indicato il giorno della seconda convocazione;	
208	- Nell'ipotesi in cui il collegamento telematico venga meno durante lo svolgimento della seduta, il Presi-	
209	dente può sospendere la riunione e, qualora sia possibile riattivare il collegamento in tempi congrui, l'as-	
210	semblea può proseguire dopo l'interruzione. In caso contrario, l'assemblea si considera sciolta ed è neces-	
211	sario procedere alla sua riconvocazione, fatte salve eventualmente le delibere già approvate;	
212	- Nell'ipotesi in cui, all'inizio ovvero durante lo svolgimento della riunione, il collegamento risulti impossi-	
213	bile ovvero venga interrotto limitatamente ad uno o più partecipanti, l'Assemblea può, comunque, prose-	
214	guire qualora sia assicurato il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, dando atto a	
215	verbale dell'accaduto ossia del nominativo dell'associato impossibilitato a mantenere attivo il collegamento.	
216	Il Segretario dà, altresì, atto a verbale del sopraggiunto ingresso ovvero abbandono della seduta da parte	
217	di un associato, se avvenuta in corso di svolgimento della riunione;	
218	- Ai soli fini della verbalizzazione è consentita, a cura del Presidente dell'Assemblea, la registrazione	
219	audio/video della seduta in videoconferenza. Tale registrazione, in mancanza di contestazioni, verrà can-	
220	cellata decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della riunione;	
221	- La partecipazione alla riunione, previa informativa dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 12 e ss. del	
222	GDPR n. 679/2016, comporta il consenso espresso ai fini del trattamento dei dati personali per le finalità	
223	sopra indicate e per il tempo a tal fine necessario;	
224	- Ogni associato alla riunione a distanza può esprimere il proprio voto in ordine alla delibera in esame	
225	utilizzando lo strumento del "sondaggio" fornito dal sistema di videoconferenza, che indicherà in forma	

226	palese il risultato finale dei voti espressi e che farà parte integrante del verbale. All'occorrenza possono	
227	essere previste altre forme di espressione del voto da parte dell'avente diritto. Nel caso in cui il partecipante	
228	sia anche portatore di delega di un altro associato, oltre al proprio voto, esprime congiuntamente un altro	
229	voto aggiuntivo che sarà automaticamente conteggiato in sede di verbalizzazione;	
230	- Il verbale delle assemblee svolte in modalità telematica, oltre a contenere quanto già previsto per le	
231	riunioni di presenza, deve, altresì, riportare tutti gli eventuali problemi tecnici che si siano eventualmente	
232	manifestati nel corso della seduta ovvero della votazione.	
233	Art. 11 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo	
234	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.	
235	2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un numero dispari di	
236	membri, tutti scelti tra gli associati, compreso tra un minimo di 3 (tre) sino ad un massimo di 5 (cinque).	
237	3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Se vengono a	
238	mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato	
239	o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni	
240	caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono	
241	a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente dell'Associazione deve convocare l'As-	
242	semblea per nuove elezioni.	
243	4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione ed	
244	asigna gli incarichi di Segretario e di Tesoriere scegliendo quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso,	
245	con la sola esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una	
246	sola persona.	
247	Art. 12 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo	
248	1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qual volta sia necessario e,	
249	comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'even-	
250	tuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda	

251	motivata di almeno 2 (due) dei suoi membri.	
252	2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima	
253	della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto	
254	recapito entro il predetto termine. Inoltre, il Presidente dell'Associazione potrà, a sua insindacabile scelta,	
255	convocare la riunione anche in modalità "videoconferenza", cioè mediante mezzi di telecomunicazione che	
256	garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte di tutti i membri del	
257	Consiglio Direttivo, pur senza la loro presenza fisica nel luogo stabilito nell'avviso di convocazione e senza	
258	la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il Segretario. L'avviso deve contenere il	
259	giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nel caso di adunanza telematica, l'avviso	
260	di convocazione deve specificare che la seduta avverrà tramite strumenti telematici, indicando la piatta-	
261	forma elettronica sulla quale si terrà la riunione, nonché le modalità operative di partecipazione.	
262	3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, oppure, in sua mancanza, dal Vice	
263	Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario	
264	sono svolte dal Segretario dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona	
265	designata direttamente da chi presiede la riunione.	
266	4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi	
267	membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti	
268	e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.	
269	Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti. Per la validità della riunione in "video-	
270	conferenza" restano fermi i requisiti di validità richiesti per le riunioni in presenza, fatte salve le particolari	
271	disposizioni tutte meglio indicate al precedente art. 11, co. 6, del presente Statuto.	
272	Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo	
273	1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea degli Associati	
274	e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Asso-	
275	ciatione.	
11		

276	2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre di:	
277	- Eleggere il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;	
278	- Assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;	
279	- Amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere	
280	al riguardo;	
281	- Predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo	
282	del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
283	- Redigere, qualora si ritenesse opportuno, un apposito regolamento interno che, conformandosi alle	
284	norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione.	
285	Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le mag-	
286	gioranze ordinarie;	
287	- Indire adunanze, convegni, ecc.;	
288	- Deliberare liberamente l'ammontare della quota annuale associativa ovvero di toglierla temporanea-	
289	mente in presenza di casi particolari;	
290	- Deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, nonché individuare	
291	le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;	
292	- Deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;	
293	- Decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;	
294	- Deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti ovvero di avvalersi di pre-	
295	stazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del	
296	D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);	
297	- Istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.	
298	Art. 14 - Il Presidente dell'Associazione	
299	1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è	
300	anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.	

301	2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica 5 (cinque) anni ed è	
302	rieleggibile.	
303	3. Egli convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo.	
304	4. Il Presidente dell'Associazione in particolare:	
305	- Provvede all'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Associati e dal Consiglio Diret-	
306	tivo;	
307	- È delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed, in particolare, aprire	
308	conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie;	
309	eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando ampie	
310	quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti	
311	dell'Associazione;	
312	- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro	
313	componente il Consiglio.	
314	5. Al Presidente dell'Associazione compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti nel	
315	territorio.	
316	6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con	
317	l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.	
318	7. Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza ovvero di impedi-	
319	mento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.	
320	Art. 15 - Il Segretario ed il Tesoriere	
321	1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente dell'Associazione nello svolgimento delle sue fun-	
322	zioni.	
323	2. Al Segretario compete in particolare:	
324	- La redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;	
325	- Curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;	

326	- La redazione dei libri verbali, nonché del libro dei soci e del registro degli associati, che prestano attività	
327	di volontariato.	
328	3. Al Tesoriere spetta il compito di:	
329	- Tenere ed aggiornare i libri contabili;	
330	- Predisporre il bilancio dell'Associazione.	
331	Art. 16 - Organo di Controllo	
332	1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per	
333	obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, co. 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Se l'Organo	
334	è collegiale, si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) membri supplenti e durano in carica 5 (cinque)	
335	an-ni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione	
336	avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti	
337	tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.	
338	2. L'Organo di controllo:	
339	- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
340	- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzio-	
341	namento;	
342	- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
343	3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di	
344	controllo ed, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali ov-	
345	vero su determinati affari.	
346	4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, del D.Lgs. n. 117/2017	
347	(Codice del Terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da	
348	revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
349	Art. 17 - Libri sociali	
350	L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:	

351	- Libro degli associati;	
352	- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;	
353	- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;	
354	- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.	
355	- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura	
356	dell'organo cui si riferiscono.	
357	Art. 18 - Risorse economiche	
358	1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017 (Co-	
359	dice del Terzo Settore), da:	
360	- Quote associative e contributi degli associati;	
361	- Erogazioni liberali di associati e terzi;	
362	- Donazioni e lasciti testamentari;	
363	- Entrate derivanti da attività di raccolta fondi;	
364	- Contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti	
365	da prestazioni di servizi svolti in convenzione;	
366	- Contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;	
367	- Rendite patrimoniali;	
368	- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;	
369	- Entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.	
370	117/2017 (Codice del Terzo Settore).	
371	2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale	
372	o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti	
373	degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
374	associativo.	
375	3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque	

376	denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di fina-	
377	lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
378	Art. 19 - Esercizio finanziario	
379	1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
380	2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale	
381	preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, 5 (cinque)	
382	giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori,	
383	qualora nominati.	
384	3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione,	
385	così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo	
386	indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiun-	
387	gimento degli scopi dell'Associazione.	
388	Art. 20 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione	
389	1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato	
390	dall'Assemblea degli Associati, secondo le modalità indicate dall'art. 11, co. 4, del presente Statuto.	
391	2. L'Assemblea degli Associati dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, sce-	
392	gliendoli preferibilmente tra gli associati.	
393	3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esauri-	
394	mento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del	
395	terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio, di cui all'art. 45, co. 1, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del	
396	Terzo Settore), allorquando istituito.	
397	Art. 21 - Disposizioni generali	
398	Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni	
399	degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lg. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)	
400	e, in quanto compatibile, alle norme del C. C..	